



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58 del 18/12/2024

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025

L'anno 2024, addì diciotto (mercoledì) del mese di Dicembre con inizio della seduta alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo		P	A	Nominativo		P	A
1	CAGNINI FRANCESCO	x		10	BATTANI ANDREA	x	
2	COMINI ALBERTO	x		11	LAZZARINI LUCA	x	
3	CIGOGNETTI TOMMASO	x		12	MAGIS FRANCESCA	x	
4	MERIGO MARCELLA	x		13	CITRONI GIANANTONIO		x
5	NOVELLI ROBERTO	x		14	BANA FEDERICO	x	
6	VANZANI FABIANA	x		15	CIATO GIOVANNI	x	
7	GHIRARDI ROBERTA	x		16	FRAU MASSIMILIANO	x	
8	CAVEDAGHI MARTA	x		17	BONFANTI ERMINIA		x
9	EVOLI TIBERIO	x					

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Ghirardi Roberta, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025

Passiamo alla trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno:

«ESAME ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2025».

Prego Assessore Vanzani.

ASSESSORE VANZANI:

Considerate le esigenze finanziarie dell'ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi, e con lo scopo del mantenimento dei servizi erogati da questo ente, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, proponiamo di mantenere invariate le aliquote IMU per l'anno 2025. Come vedremo dopo, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'IMU rappresenta il 50% delle entrate corrente tributarie dell'ente. Riepilogo quindi le aliquote già in vigore, che rimarrebbero così anche per l'anno 2025:

- 0,50% per le abitazioni principali, per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e le relative pertinenze. Ricordo invece che sulle abitazioni principali accatastate in altre categorie l'IMU non è dovuto;
- 1,06% per i fabbricati del gruppo D;
- 1,06% per gli altri immobili;
- l'1,06% per gli altri fabbricabili.

Volevo inoltre sottolineare che l'IMU che colpisce i terreni e gli immobili ubicati a Salò non rimane totalmente nelle casse del Comune, poiché una parte dell'IMU è per norma di legge destinata allo Stato. In particolare, circa 750.000 euro di IMU sui fabbricati di categoria catastale D, dove rientrano gli alberghi, vengono versati direttamente dai contribuenti allo Stato. Inoltre, il Comune per l'anno 2024 ha versato 1.021.525 euro del proprio IMU come quota di finanziamento del fondo di solidarietà, a cui si aggiunge poi un altro 1.022.240 euro, quale quota negativa di riparto attribuito dal fondo medesimo al nostro ente. Considerato quindi questi tre aspetti si determina una cifra complessiva annua di IMU di 2 milioni 8, che finisce nelle casse dello Stato invece che nelle casse del Comune di Salò.

PRESIDENTE:

Prego Consigliere Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie Presidente. Ringrazio l'Assessore per l'introduzione all'argomento e osservo dal bilancio di previsione e anche dal documento unico di programmazione, che nel 2024 si prevede, è ancora una previsione perché nel momento in cui è stato steso non si avevano i dati finali, 5.700.000 euro di introito, per il 2025 5.800.000 e gli anni successivi 5.900.000. Visto che le aliquote rimangono invariate, è stato detto, rispetto al 2020, se non erro, e visto che vi è una stagnazione del mercato immobiliare, comunque della compravendita di immobili per seconde case, dal momento che sono le seconde abitazioni che pagano l'IMU, da dove sono dati questi dati dal momento che probabilmente non potranno superare gli importi del 2024, salvo, non si sappia già in anticipo, che nel 2024 sono stati introitati, incassati oneri per una quantità maggiore.

Secondo aspetto, Salò è diventato ormai un albergo diffuso. Io ho i dati che ho chiesto in questi giorni, a fronte di 1.177 posti letto nelle strutture alberghiere abbiamo 1.646 posti letto in affitti appartamenti e altre strutture analoghe, cioè le abitazioni, che non sono utilizzate a scopi residenziali, hanno 16.46 posti letto, il che si può pensare che potrebbero essere addirittura 700-800 famiglie. Posti che mancano ai nostri giovani che non trovano un'abitazione, posti che mancano ai nostri concittadini che cercano un'abitazione in affitto. Così come ha detto l'Assessore Vanzani, e

così come tutti bene conosciamo e sappiamo, la maggior parte del gettito dell'IMU non si trattiene a Salò, quindi non vedo per quale motivo non si possano trovare quelle forme di incentivazione per far sì che le persone possano affittare con contratti 4 più 4, comunque per un periodo tale che possano agevolare la permanenza dei nostri giovani e la permanenza delle nostre famiglie. Questo attraverso una riduzione dell'IMU per coloro che affittano con contratti regolari.

Io ho qui sotto mano la tabella del Comune di Gardone Riviera, che confina con noi, e per tutte le abitazioni in comodato piuttosto che abitazioni affittate a residenti con contratto, di cui viene chiesta la copia, ci sono delle riduzioni addirittura del 50%. Mi si dirà, come sono sicuro che mi si osserverà, che nella realtà il vantaggio economico per i proprietari di abitazione è poca cosa, però so anche che è entrato in vigore il sistema del CIN, cioè il numero nazionale per cui ci si deve registrare, se ci sono delle agevolazioni e ci dovessero essere dei controlli credo che si possa arrivare a mettere in campo quelle, poche probabilmente, azioni che il Comune può mettere in campo a favore di una politica per i giovani e per la casa.

Io questa proposta, lo anticipo, lo farò in uno dei prossimi Consigli comunali, la tramuterò in una mozione per vedere se il Consiglio comunale condivide una politica per la casa e per i giovani, naturalmente sempre sotto l'aspetto di principio. Io in questa sede non posso che astenermi perché non condivido questa politica di mantenere invariate, soprattutto una nuova Amministrazione, che si è presentata come vicina ai giovani, vicina alle famiglie, ma che nella realtà non ha il coraggio di ridurre qualche cosa che poi non si ferma nemmeno nelle nostre casse.

Anticipo, senza portare via altro tempo, perché la serata è molto, gli argomenti sono importanti e sono tanti, anticipo la mia astensione per queste ragioni. Grazie.

PRESIDENTE:

Prego Assessore Vanzani.

ASSESSORE VANZANI:

Per quanto riguarda le cifre, in realtà la cifra dell'anno 2024 è uguale a quella dell'anno 2025, a 5 milioni 7. In questo momento stiamo approvando le aliquote dal 2025 per cui è stata stanziata la stessa cifra. È stato incrementato l'anno 2026 e l'anno 2027 pensando alla futura realizzazione, che è già in opera, degli appartamenti Tavina, che può portare quindi a un incremento di questo importo, inoltre perché comunque negli ultimi anni sono iniziati dei controlli tramite anche la società Secoval, e si spera che poi una volta che il contribuente sia stato accertato gli anni successivi magari sia più ligio nel versamento del proprio IMU.

Per quanto riguarda invece la parte di rivedere le aliquote per incentivare appunto l'uso dei contratti 4 più 4, non escludiamo di farlo, però ci piacerebbe poter avere il tempo per valutare l'effettivo vantaggio di quest'operazione perché comunque, come ho già detto in premessa, l'IMU è una fetta importante delle entrate correnti e permettono a un ente di erogare tutti i servizi di cui la cittadinanza ha bisogno.

PRESIDENTE:

Consigliere Bana, prego.

CONSIGLIERE BANA:

Grazie Presidente. Avendo avuto le rassicurazioni dall'Assessore Vanzani sul discorso che l'IMU rimane invariata, sicuramente da parte mia e del nostro gruppo ci sarà un voto favorevole.

PRESIDENTE:

Consigliere Evoli.

CONSIGLIERE EVOLI:

Grazie. Anche per il gruppo di maggioranza il voto è favorevole.

PRESIDENTE:

Procediamo con la votazione del punto n. 2 all'ordine del giorno: esame ed approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2025.

Favorevoli? 14.

Astenuti? 1 (Consigliere Ciato).

Approvata.

Passiamo all'immediata eseguibilità della delibera, alla votazione.

Favorevoli? 14.

Astenuti? 1(Consigliere Ciato). .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente unificazione IMU-TASI nella imposta municipale propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTA la Legge 160/2019 commi da 739 a 783;

VISTA la sentenza n. 209 del 12.09.2022 della Corte Costituzionale depositata il 13 ottobre 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19.10.2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 commi 740 e 741 lettera b) della Legge 160/2019, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze, nella misura massima di una unità pertinenziale per ogni categoria C/2, C/6, C/7, anche se iscritti in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 1, comma 760, della legge 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'imposta;

VISTO l'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è applicata nella misura della metà (...);"

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 160/2019 fissano misure minime e massime;

PRESO ATTO che i terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Salò sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in forza dell'art. 1, comma 758, lettera d), della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.07.2020, in vigore dal 1° gennaio 2020;

RICORDATO che nel Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che:

ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa; con il Decreto Legge n. 132/2023, convertito dalla Legge n. 170/2023, è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"; con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art 3, comma 4, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 "... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...";

VISTO l'art. 3, comma 5, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 che recita "... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...", il quale ultimo prevede che "... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RITENUTO allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre l'approvazione delle aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote" per l'anno 2025, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

ATTESO, dunque, che ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTI gli allegati pareri favorevoli sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile espressi da parte del dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott. Ettore Cigala - ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

CON VOTI favorevoli n. 14 e astenuti n. 1 (Consigliere Ciato), espressi in forma palese in modalità telematica, da parte di n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

CON ULTERIORE SUCCESSIVA votazione con esito: favorevoli n. 14 e astenuti n. 1 (Consigliere Ciato), espressa in forma palese in modalità telematica, da parte di n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GHIRARDI ROBERTA

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI BARBERI
FRANDANISA